Comune di Foiano di Val Fortore

Provincia di Benevento

Ordinanza

N. 25 DEL 02-10-2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI CAVALLI E IN GENERALE DEGLI ANIMALI DA SELLA E DA SOMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso:

- che in questi mesi sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte di cittadini, residenti relative alla pericolosità determinata dal transito di cavalli da sella condotti lungo le vie del centro abitato;
- che le segnalazioni hanno anche evidenziato problemi igienico-sanitari poiché i conducenti non provvedono alla raccolta degli escrementi lasciati dagli animali sui marciapiedi e sulla carreggiata;
- che il Centro abitato è caratterizzato dalla presenza di pedoni, spesso anziani e bambini;

Premesso altresì:

- che il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, disciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade;
- che il principio generale impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;

Verificato:

- che gli Operatori di Pubblica Sicurezza nell'ambito di diversi controlli e sopralluoghi svolti in questi mesi hanno riscontrato l'effettiva sussistenza delle problematiche segnalate dai Cittadini e la pericolosità costituita dal transito dei cavalli lungo le vie del paese;
- che si è appurata l'omessa raccolta delle deiezioni, rendendosi necessario per le quantità degli escrementi e l'igienicità dei luoghi soggetti a frequente passaggio di persone, l'immediato intervento del Comune per la pulizia;

Tenuto conto:

- che a norma dell'art. 115 CdS per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella bisogna aver compiuto quattordici anni, oltre che essere idonei per "requisiti fisici e psichici";
- che il proprietario o l'utilizzatore di un animale è responsabile dei danni da esso arrecati, anche in caso di imbarazzamento o comportamento pericoloso e imprevedibile;
- che l'indole dei cavalli e la loro scarsa dimestichezza con il traffico e con le automobili, impongono valutazioni di carattere "pratico" oltre che giuridico, per tutelare la sicurezza stradale, dei pedoni e degli animali stessi;
- che oltre ai generali "requisiti fisici e psichici" non è previsto il possesso di nessun altro titolo o autorizzazione (patente) che attesti in particolare la capacità del fantino di condurre l'animale in contesti, che per la loro conformazione architettonica presentano insidie e specifici fattori di rischio;
- che il Centro abitato di Foiano di Val Fortore è caratterizzato dall'utilizzo promiscuo da parte di veicoli e pedoni di tragitti senza adeguate vie di fuga, che in caso di possibili eventi imprevisti o stressanti per il cavallo, metterebbero in pericolo l'incolumità delle persone;
- che a norma dell'art. 15 del CdS è vietato insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, e il conducente del cavallo è tenuto a smontare e a raccogliere le deiezioni;
- che l'art. 2 lett. d) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 prevede per il Sindaco l'obbligo di intervenire per contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
- che il Comune, per evitare la diffusione di batteri o la fermentazione, deve procedere nell'immediato alla rimozione degli escrementi equini abbandonati sulla pavimentazione;
- che il servizio di pulizia delle strade non è attivo nei giorni festivi e prefestivi, e il permanere delle deiezioni per più giorni in luoghi residenziali può creare inconvenienti igienico-sanitari;
- che i detentori di animali da sella possono, con relativa facilità, trovare nell'agro del Territorio di Foiano di Val Fortore, valide alternative per garantire il benessere degli stessi così da soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

Viste ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute;

Verificato che il transito dei cavalli all'interno del Centro abitato espone i pedoni a rischi per la sicurezza per le ragioni in premessa citate;

Ritenuto di adottare opportuni provvedimenti tesi a:

1) prevenire incidenti, con possibili danni alle persone, agli animali e alle cose;
2) salvaguardare l'igiene e la salute delle persone che possono calpestare escrementi abbondanti

e abbandonati sul suolo pubblico cittadino;
3) garantire la pulizia e il decoro urbano;

Vista la Legge n. 200 del 1° agosto 2003 e i successivi D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute, che hanno istituito e regolamentato l'anagrafe nazionale equina;

Vista la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" che con l'art. 13 "Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262" ha previsto il passaggio della competenza sulla gestione dell'anagrafe degli equidi al Ministero della Salute;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13, che ha previsto la disposizione di un decreto per definire le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento di tale anagrafe;

Dato atto:

- che tali procedure tecnico-operative sono state definite con il decreto interministeriale 30 settembre 2021 relativo alla "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021 che, tra le altre cose, ha abrogato il DM 29.12.2009 "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" nonché il relativo manuale operativo, approvato con DM n. 20318 del 26/09/2011;
- che la Banca Dati Nazionale degli Equidi (BDE), precedentemente gestita dal MASAF tramite il SIAN, ha ufficialmente cessato di esistere per le nuove registrazioni a partire dal 10 gennaio 2022; pertanto la gestione ufficiale di tutti gli animali da sella allevati o detenuti sul territorio nazionale è ora interamente in capo alla Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 (noto come *Animal Health Law*), relativo alle malattie animali trasmissibili, che riforma e unifica le regole europee su identificazione e registrazione;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/963, che disciplina specificamente le modalità di applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equini, definendo l'obbligo del microchip (transponder) e del documento di identificazione unico a vita (passaporto);

Atteso che nel caso di spostamenti a piedi ovvero nelle escursioni, l'equide deve sempre essere scortato almeno dal proprio passaporto e il detentore alla richiesta degli organi di Polizia è tenuto a qualificarsi esibendo documento di identità o declinando le proprie generalità nonché il codice fiscale che lo identifica come tale;

Visto il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante "*Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429*", nonché le sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di identificazione (mancanza di microchip, assenza di passaporto o mancata registrazione degli eventi);

Richiamato il Decreto Ministeriale 30 settembre 2021 "*Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini*";

Dato atto che il territorio comunale è dotato di un sistema di videosorveglianza attivo, utilizzabile dagli organi di polizia locale e dalle forze dell'ordine per la prevenzione, l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e dei comportamenti contrari al decoro e all'igiene pubblica;

Dato atto che l'applicazione del presente provvedimento compete all'Arma dei Carabinieri, Stazione di Baselice;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni:

1. obbligo, per i conduttori/detentori degli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) da sella allorché si trovino a transitare sul territorio Comunale ed esclusivamente ove consentito:

a) di detenere al seguito ed esibire a richiesta degli organi di Polizia sacco per la raccolta delle deiezioni;

b) di provvedere alla raccolta e alla pulizia degli escrementi prodotti in tutto il perimetro del centro abitato; a tal fine si rende noto che il Comune effettuerà i relativi controlli ed accertamenti anche mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale;

c) di esibire a richiesta degli organi di Polizia il documento di identificazione (passaporto) dell'animale, recante il nr. di microchip;

d) in caso di appartenenza dell'animale ad azienda (maneggio, allevamento, etc.), di comunicare a richiesta degli organi di Polizia il codice aziendale ed il codice fiscale del titolare, nonché l'indirizzo ove ha

sede l'impresa presso cui è detenuto il cavallo;

e) di esibire a richiesta degli organi Polizia un documento di identificazione personale, ovvero di declinare le proprie generalità con avvertimento che chi si rifiuta o le dà false è passibile di denuncia penale;

I contravventori saranno puniti, per le singole e specifiche fattispecie previste:

- a norma del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- a norma del vigente Codice della Strada D. lgs 285/92 s.m.i.;

e, per quanto non contemplato nei precedenti dettami, dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione pecuniaria da €25,00 ad €500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

DEROGA

Agli obblighi e alle limitazioni imposte al precedente punto 1) solo in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati ed espressamente autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/31.

DEMANDA

- Agli Organi di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 285/92, nei limiti delle proprie funzioni l'esecuzione della presente Ordinanza;
- Agli uffici comunali l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Agli Uffici Comunali la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale e sulle bacheche poste sul territorio comunale.

AVVISA CHE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.